

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 996

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata il 20 marzo 1959

Norme sul trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali e militari in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 3 aprile 1958, n. 472, è stato stabilito, in deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, la valutabilità, ai fini di pensione, dei servizi comunque resi, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (27 maggio 1958), dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari di truppa delle categorie in congedo (articolo 1).

Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonché dei sottufficiali e militari di truppa delle suddette categorie, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono altresì valutabili i servizi comunque resi dal 10 giugno 1940 alla suddetta data di entrata in vigore della legge, *limitatamente*, però, al periodo occorrente per il compimento del limite minimo di 20 anni di servizio effettivo prescritto per l'acquisto del diritto a pensione (articolo 2).

La suddetta legge, con le sue limitazioni, è il primo provvedimento emanato in deroga al regio decreto-legge n. 2411, avente portata di carattere generale per i militari in congedo di tutte le Forze armate. È, infatti, noto come anteriormente a detta legge molte norme di natura frammentaria siano state emanate per regolare speciali posizioni di determinate categorie di militari in congedo, dando luogo a molteplici disparità di trattamento non soltanto tra gli appartenenti

alle varie Forze armate, ma anche, nell'ambito di ciascuna di esse, fra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

Tali norme sono contenute nei seguenti provvedimenti:

1°) *Per l'Esercito:*

legge 29 marzo 1951, n. 210, che ha stabilito la valutabilità in pensione (con effetto dal 1° gennaio 1951) del servizio comunque prestato dopo il 10 giugno 1940 dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati o trattenuti;

legge 25 luglio 1952, n. 1113, che ha previsto la concessione dell'indennità *una tantum* ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri già trattenuti da qualsiasi data o richiamati anteriormente al 1° gennaio 1949, collocati in congedo dalla data della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio richiesto per l'acquisto del diritto a pensione;

legge 25 aprile 1957, n. 313, che ha stabilito la valutabilità ai fini di pensione del servizio militare comunque prestato dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati o trattenuti anteriormente al 1° luglio 1940 ovvero durante la guerra 1940-45.

2°) *Per la Marina:*

legge 18 dicembre 1952, n. 2386, che ha disposto la valutabilità ai fini di pensione del servizio prestato nel ruolo speciale di

complemento dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore e del Corpo del genio navale, immessi per concorso nel servizio permanente — ruolo speciale;

legge 14 giugno 1956, n. 610, che ha esteso il beneficio contemplato dalla citata legge n. 2386, agli ufficiali provenienti dal ruolo speciale di complemento trasferiti nel servizio permanente effettivo per merito di guerra o per concorso.

3°) *Per l'Aeronautica:*

regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, che ha disposto la riliquidazione della pensione a favore dei sottufficiali comunque richiamati in seguito a mobilitazione;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1219, che ha sancito la valutabilità in pensione dei servizi comunque prestati dagli ufficiali di complemento dal 28 marzo 1923 alla data di prima istituzione degli organici dell'Arma e dei Corpi dell'aeronautica, nonché di quello prestato successivamente e fino al 30 giugno 1935, limitatamente alle unità che hanno effettivamente ricoperto posti di organico stabiliti per gli ufficiali del servizio permanente; tale termine è stato prorogato al 31 agosto 1939 per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico.

4°) *Per la guardia di finanza:*

legge 15 luglio 1950, n. 594, che ha dichiarato utile a pensione il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa trattenuti o richiamati in base a particolari disposizioni;

legge 29 maggio 1954, n. 316, che ha stabilito la computabilità agli effetti della liquidazione dell'indennità *una tantum* dei servizi resi dai sottufficiali e militari di truppa richiamati durante la guerra 1940-45, collocati o da collocare in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra, senza aver compiuto il periodo minimo di servizio richiesto per l'acquisto del diritto a pensione;

legge 27 febbraio 1955, n. 84, la quale ha previsto la valutabilità in pensione del servizio reso posteriormente al 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa trattenuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651 (modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 594), ovvero richiamati ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450 (modificato dalla legge citata n. 594), nonché la concessione a favore dei sottufficiali e militari di truppa da collocare in congedo e che non abbiano compiuto il periodo minimo per conseguire la pensione, di un aumento di servizio tale da far raggiungere il suddetto periodo.

5°) *Per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:*

legge 9 aprile 1953, n. 304, che ha disposto la valutabilità ai fini della liquidazione dell'indennità *una tantum* dei servizi resi dai sottufficiali, guardie scelte e guardie, anche dei soppressi Corpi di polizia, trattenuti o richiamati in servizio per esigenze eccezionali in base alla legge 1° settembre 1940, n. 1373, collocati o da collocare in congedo dal 15 aprile 1946, senza aver compiuto il periodo minimo di servizio richiesto per l'acquisto del diritto a pensione;

legge 9 aprile 1953, n. 305, la quale ha previsto la valutabilità in pensione dei servizi resi dal personale, anche dei soppressi Corpi di polizia, trattenuto o richiamato per esigenze di carattere eccezionale;

legge 11 luglio 1956, n. 699, che ha stabilito la valutabilità in pensione del servizio temporaneo di polizia prestato anteriormente alla sistemazione in ruolo dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa assunti in temporaneo servizio in virtù del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, nonché la pensionabilità del servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal personale militare assunto con arruolamento straordinario ai sensi del decreto legislativo n. 15 e della legge n. 1126 sopracitati, e mantenuto, a domanda, in servizio fino al raggiungimento dei limiti fissati per la cessazione dal servizio permanente o per il collocamento a riposo o in congedo del personale di ruolo del Corpo sopraindicato;

legge 25 luglio 1956, n. 836, che ha concesso al personale richiamato per esigenze di carattere eccezionale, già collocato o da collocare a riposo, che abbia compiuto 14 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio, il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino al raggiungimento del limite minimo prescritto per l'acquisto del diritto a pensione.

Le suddette particolari disposizioni hanno rivelato l'esigenza di una sostanziale modifica dell'originario provvedimento n. 2411 del 1937, per adeguare le norme in esso contenute ai più moderni concetti evolutivi affermatasi nel campo della previdenza sociale. Nell'attuare tale modifica, la legge ha però posto, relativamente alla valutabilità dei servizi resi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, le seguenti limitazioni:

a) prestazione di un servizio militare posteriormente al 10 giugno 1940;

b) valutabilità del servizio di richiamo prestato a partire dal 10 giugno 1940;

c) esclusione dal computo del servizio eccedente il limite minimo richiesto per l'acquisto del diritto a pensione (20 anni).

Tali limitazioni, da un lato comportano un'ingiustificata decurtazione del servizio valutabile in pensione (il quale non può eccedere il limite di 20 anni), dall'altro non consentono di far conseguire il diritto a pensione a quei militari (in genere ufficiali) che, pur avendo prestato oltre 20 anni di servizio effettivo, non possono ottenere il computo in pensione per l'intera durata di tale servizio, non essendo computabili i periodi di richiamo anteriori al 10 giugno 1940, in quanto non resi nelle condizioni richieste dal regio decreto legislativo n. 2411. Inoltre, la norma contenuta nell'articolo 2 della legge n. 472 è praticamente inapplicabile agli ufficiali del servizio permanente provenienti dalle categorie del congedo, i quali, cessando dal servizio permanente normalmente con oltre 20 anni di servizio, non possono ottenere il computo in pensione dei servizi pre-

stati nel ruolo di complemento, stante la limitazione di cui alla suindicata lettera c).

In considerazione delle benemerienze acquisite dai militari che hanno prestato servizio durante la guerra 1940-45, ritengo doveroso proporre una modifica della legge n. 472, che può essere attuata sostituendo l'articolo 2 con quello formulato nella presente proposta di legge (articolo 1). In esso viene mantenuta la condizione di una prestazione di servizio militare durante la guerra 1940-45, che costituisce titolo per la valutabilità del servizio in deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo n. 2411.

Onorevoli colleghi! Confido che la presente proposta riporterà la vostra approvazione, essendo intesa a soddisfare una esigenza profondamente sentita da coloro che trascorsero molti anni della loro esistenza al servizio della Patria, come ufficiali di complemento, sottufficiali o militari non di carriera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, nonché dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio durante la guerra 1940-45, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per i servizi resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

A coloro che siano stati ricollocati in congedo precedentemente al 1° luglio 1957, la pensione eventualmente spettante è liquidata con effetto da tale data ».

### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.